

Sentenza: 21 marzo 2017, n. 121 (*deposito del 26 maggio 2017*)

Materia: personale sanitario - orario di lavoro

Parametri invocati: art. 117, primo e secondo comma, lettera l), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: TAR Puglia

Oggetto: art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)

Esito: illegittimità costituzionale della norma censurata

Estensore: Cesare Belmonte

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con quattro ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La questione trae origine dall'impugnazione della delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1076 del 2014, che impone a tutte le aziende sanitarie locali pugliesi l'obbligo del rispetto nei confronti di tutto il personale sanitario, medici ed infermieri, in servizio presso alcuni istituti di pena pugliesi, del tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro, ricomprendendovi sia il lavoro svolto all'esterno degli istituti di pena, che quello svolto in regime di parasubordinazione all'interno degli stessi.

La delibera della Giunta regionale è applicativa del censurato art. 21, comma 7, della l.r. Puglia 4/2010, che stabilisce il predetto tetto massimo lavorativo. In forza di tale normativa i ricorrenti sono stati costretti a rinunciare agli altri incarichi da loro ricoperti rispetto a quello di medico penitenziario ovvero alla riduzione del monte ore settimanale presso l'istituto penitenziario.

Il TAR rimettente assume che la norma censurata, disciplinando le prestazioni di lavoro parasubordinato del personale sanitario degli istituti penitenziari, avrebbe invaso la competenza in materia dell'ordinamento civile riservata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. contravvenendo inoltre ai vincoli europei, con conseguente violazione anche dell'art. 117, primo comma, Cost.

La questione è fondata.

La disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa attiene alla materia dell'**ordinamento civile**, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato. Il giudice delle leggi si è già pronunciato in ordine alle prestazioni rese dai c.d. "medici incaricati" nell'ambito degli istituti di pena, chiarendo che esse "non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera professionale, in regime di **parasubordinazione**" (sentenza n. 149 del 2010).

Questa considerazione è **assorbente** anche rispetto alle deroghe previste in materia dalla normativa nazionale ed europea e, in particolare, a quelle stabilite dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo

8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ai sensi del quale le disposizioni relative alla durata massima dell'orario di lavoro non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.

Invero, sottolinea la Consulta, *esula dalla competenza legislativa regionale la qualificazione delle fattispecie in termini di lavoro autonomo o lavoro subordinato, come presupposto della loro regolamentazione, trattandosi di materia rientrante nell'ambito dell'ordinamento civile e, quindi, di esclusiva competenza del legislatore statale (ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.*

Pertanto, in presenza di una materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, è **preclusa** alle Regioni anche **la mera riproduzione** della norma statale.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, della l.r. Puglia 4/2010 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Resta assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.